

8.2.14.3.8. 16.9 - Diversificazione attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'agricoltura sociale rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola. Allo stesso tempo può rappresentare una soluzione innovativa per la coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni sociali di protezione e di servizi alle persone in aree rurali e periurbane, sia sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali.

In questo ambito la sottomisura si prefigge lo scopo di sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale in cui l'attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all'inclusione lavorativa, sociale, terapeutica o riabilitativa di soggetti svantaggiati quali disabili, tossicodipendenti, detenuti e più in generale categorie a bassa contrattualità lavorativa.

L'ambiente agricolo si presta particolarmente a progetti di inserimento e re-inserimento lavorativo, recupero socio-educativo e più in generale di assistenza a soggetti svantaggiati e può servire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce marginali della popolazione.

L'obiettivo della sottomisura è quello di utilizzare l'agricoltura per realizzare vari benefici attraverso un'azione comune e quindi anche per offrire nuove opportunità di reddito all'agricoltore coinvolgendo anche soggetti che non sono agricoltori.

La sottomisura risponde complessivamente ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi di contesto:

-5 Ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole;

-8 Migliorare le opportunità per l'occupazione femminile nelle aziende agricole e nei territori rurali;

-16 Miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e aumento della fruibilità dei servizi alla popolazione.

La sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 2 A in quanto volta a favorire interventi per la diversificazione aziendale.

La sottomisura contribuisce inoltre indirettamente al raggiungimento degli obiettivi della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" ed in particolare la focus area 6B "Stimolare lo sviluppo nelle aree rurali".

Inoltre contribuisce all'obiettivo trasversale "Innovazione" favorendo forme di cooperazione tra aziende e altri soggetti per lo sviluppo di nuovi settori di attività.

La presente sottomisura/tipo di operazione può essere attivata nelle annualità di estensione 2021/2022

anche con le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – EEuropean Recovery Instrument), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione

8.2.14.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato o relativa agli aiuti di importanza minore.

8.2.14.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013
- Reg. (UE) n. 1303/2013 ai fini della demarcazione con FESR e FSE come indicato al successivo paragrafo 14 "informazione sulla complementarietà".
- *Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19*
- *Legge n.141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale.*

8.2.14.3.8.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo o forestale, *in forma singola o associata*, costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

Il gruppo di cooperazione così costituito, può inoltre comprendere altre tipologie di soggetti che ai sensi della L.141/2015 possono svolgere, in associazione con gli operatori di cui sopra, attività di agricoltura sociale. Possono inoltre far parte del gruppo di cooperazione Università degli Studi, Enti di ricerca e altri soggetti attivi nella progettazione e realizzazione di interventi e servizi di natura sociale, compresi soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto.

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto

forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti ovvero:

A) Costi di cooperazione;

B) Costi dei progetti realizzati.

C) Costi indiretti

A) Costi di Cooperazione

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ai fini della presente operazione le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b. animazione (incontri, focus group, workshops, seminari);
- c. costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- d. redazione e presentazione del progetto
- e. costi per le attività di divulgazione dei risultati ottenuti.

Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del soggetto beneficiario sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- *spese generali;*
- *investimenti immateriali (onorari di professionisti, consulenti tecnici e finanziari ecc...);*
- *personale dipendente e non dipendente;*
- *missioni e trasferte;*
- *beni di consumo e noleggi;*
- *software/hardware (solo ammortamento)*

B) Costi di progetto

Realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale finanziate a titolo di sovvenzione globale per interventi che ricadono nelle seguenti tipologie:

1. *acquisto di piccole attrezzature (esempio motocoltivatore con relativi accessori per la preparazione del terreno e l’esecuzione delle operazioni colturali, decespugliatore, agevolatori manuali per la raccolta a terra, e altre piccole attrezzature per l’esecuzione manuale dei lavori agricoli quali vanghe, forbici per la potatura etc) necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale, presso le aziende agricole, previsti nel progetto di agricoltura sociale;*
2. *acquisto di attrezzature, impianti e strumenti da impiegare presso le aziende agricole per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale;*
3. *allestimento nelle aziende agricole di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di*

animali anche attraverso l'erogazione di prestazioni di terapia assistita (es. ortoterapia, pet therapy, ippoterapia etc) per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale (esempio recinzioni, percorsi didattico-naturalistici, ricoveri per animali con esclusione degli interventi in muratura);

- 4. adattamento e realizzazione di servizi igienici, in volumetrie già esistenti, che rispondono ai requisiti previsti dal D.M. 14/06/1989 n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale;*
- 5. costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (esempio: costo assicurazione dei soggetti con svantaggio, spese per accompagnatore/tutor, dispositivi di protezione individuale, noleggio di mezzi mobili per il trasporto dei soggetti svantaggiati per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale).*

L'aiuto potrà essere concesso anche attraverso la collaborazione con altri fondi europei.

C) Costi indiretti. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Deve essere presentato un progetto *elaborato con un piano dettagliato* secondo i tempi e le modalità indicate dal bando che contenga almeno i seguenti elementi:

- dati identificativi del progetto;*
- elenco dei soggetti partecipanti al progetto*
- descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto;*
- descrizione ed obiettivi del progetto;*
- descrizione dettagliata delle attività previste;*
- quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto;*
- tempistica di realizzazione del progetto*
- descrizione dei risultati attesi e delle attività previste .*

Le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- **Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);**

- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 *e ss.mm.ii.*

8.2.14.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni e in particolare di:

- 1) Tipologia e numero dei soggetti svantaggiati *coinvolti all'interno dei progetti di agricoltura sociale;*
- 2) Territorializzazione degli interventi
- 3) *Composizione del partenariato*

In particolare i criteri di selezione 1) e 2) fanno riferimento ad elementi di svantaggio che vengono premiati in termini di punteggio.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.14.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale sottoforma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati.

Per i costi di cooperazione e per i costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR l'intensità del sostegno è pari al 90% della spesa ammissibile a finanziamento.

Per quanto riguarda le spese per interventi relativi al progetto che possono essere coperti da altre misure del PSR, le percentuali di contribuzione sono quelle fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR .

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il costo del personale e dell'imprenditore agricolo può essere determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1, opzione b) "tabelle standard di costi unitari", con il metodo di calcolo previsto al comma 5 lettera a), di cui alla scheda della sottomisura 16.2.

Il costo dei viaggi in auto sostenuti dall'imprenditore agricolo o anche dalle altre tipologie di partner, per

lo svolgimento delle attività progettuali viene determinato a norma dell'art.67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione c) somme forfettarie, di cui alla scheda della sottomisura 16.2.

Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, come previsto dagli articoli 67 e 68 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.

Tutti gli altri costi sono determinati secondo l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati" del medesimo Reg. (Ue) n. 1303/2013, art. 67.

8.2.14.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dall' analisi della sottomisura 16.9 emergono i seguenti rischi:

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;

- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.14.3.8.9.2. Misure di attenuazione

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8 : sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà:

- alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare
- alla utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate
- all'inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione
- alla partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

- R9 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.14.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.8

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.8

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.8

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per il metodo di calcolo dei costi semplificati riferiti alle spese di personale e dell'imprenditore agricolo si veda la scheda della sottomisura 16.2.

Per il costo dei viaggi in auto sostenuti dall'imprenditore agricolo o da altre tipologie di partner per lo svolgimento delle attività progettuali si veda la scheda della sottomisura 16.2.

Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale "senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile", come previsto dagli articoli 67 e 68 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente